

Ministero degli Affari Esteri

D.G.P.C.C. – Uff. IV

Numero protocollo: 267/P-0456380

Data: 12 dicembre 2006

Oggetto: Istituzioni scolastiche italiane all'estero e sezioni italiane presso istituzioni scolastiche straniere. Contingente posti di ruolo a.s. 2007/08.

Destinatario: Tutte le Ambasciate e tutti i Consolati

Testo:

Il disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'e.f. 2007 ha previsto una riduzione delle risorse sul cap. 2503 (assegni di sede).

Pertanto in fase di definizione del contingente del personale di ruolo per l'a.s. 2007/08 si renderà necessaria una revisione generale dell'intera rete linguistico culturale per renderla conforme alle disposizioni previste dalla legge di Bilancio e dalla legge Finanziaria 2007.

Ciò premesso si impartiscono disposizioni circa le modalità e i termini di presentazione delle proposte di mantenimento e/o di soppressione, ai fini della revisione annuale del contingente, così come previsto dall'art. 639, comma 2, Decreto Legislativo 297/94, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali.

In considerazione di quanto sopra non saranno accolte nuove proposte di ampliamento del contingente.

Le proposte dovranno pervenire secondo le seguenti modalità.

I. Termini e modalità delle proposte:

I competenti Uffici Consolari - o, in assenza, le competenti Rappresentanze Diplomatiche - sono pregati di voler far pervenire in duplice copia a questo Ministero - DGPC UFF. IV - anticipando via fax al n.**0636916706**, e per conoscenza alla relativa Rappresentanza, entro il **10 gennaio 2007**, le proposte per l'anno scolastico **2007/08** di conferma ovvero riduzione del numero dei posti già assegnati nel corrente anno scolastico alle rispettive dipendenti istituzioni scolastiche, in relazione alla variazione nel numero degli alunni e delle classi o ad altri motivi che dovranno essere esplicitati e documentati.

Nella formulazione delle proposte di contingente gli Uffici Consolari o in mancanza le Rappresentanze Diplomatiche, dovranno tener conto di quanto precisato agli artt. 1-11-12-del CCNI Estero dell'8 maggio 2001 **che, ad ogni buon fine, si trasmettono in allegato.**

Alle proposte del Capo dell'Ufficio Consolare, adeguatamente argomentate, dovranno in ogni caso essere allegati secondo i modelli trasmessi via intranet, debitamente compilati:

1. Tabella dati dell'istituzione scolastica concernente numero classi e alunni per ciascuna classe, numero e tipo cattedre o posti orario costituenti cattedra, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del CCNL del 24.7.2003 e dall'art. 12 del CCNIE dell'8.5.2001 in merito all'orario di servizio dei docenti (22 ore settimanali nella scuola elementare, 18 ore settimanali nelle scuole secondarie e 25 ore nella scuola materna). Tali dati saranno dichiarati sotto la responsabilità del dirigente scolastico.
2. Sintetiche informazioni sull'istituzione scolastica, sulla previsione dell'andamento dell'utenza per il prossimo triennio, nonché sull'esistenza di progetti sperimentali, di progetti bilingui e/o di problematiche particolari, redatte dal dirigente scolastico secondo il modello trasmesso via intranet.
3. Esito dell'informazione preventiva e della concertazione condotte ai sensi dell'art. 5 e art. 98, comma 1, CCNL 24.7.2003, con i rappresentanti sindacali, esistenti a livello di Ufficio Consolare e/o Rappresentanza Diplomatica in merito alle proposte di contingente previste per l'anno scolastico di riferimento.

Nel caso in cui non fossero presenti rappresentanti sindacali, tale circostanza dovrà essere esplicitata su apposita nota da allegare alla documentazione da trasmettere a questo Ministero.

4. Prospetto con situazione attuale del personale e richieste per il prossimo anno scolastico secondo il modello trasmesso via intranet.

II. Formazione classi:

Ai fini della formazione delle classi nelle scuole ed istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado si ricordano i parametri di riferimento cui è necessario attenersi indicati nel telesspresso circolare 115/8971 del 9 dicembre 1993 (che si trasmette in allegato).

III. Criteri assegnazione personale di ruolo

III/1 Personale docente

A - Per le scuole statali, alla luce di quanto delineato nel Decreto Interministeriale n. 267/4642 del 3.9.2002, questa Amministrazione provvede di norma con proprio personale di ruolo alla copertura di cattedre e di posti che, dopo la formazione delle classi hanno un orario complessivo costituente cattedra. Sono fatte salve situazioni particolari (ad esempio integrazione del piano di studio con discipline locali).

Al fine, inoltre, di poter tempestivamente prevedere esigenze per costituzione di classi per anno scolastico successivo, si invita a voler avviare indagine pre-iscrizioni allo scopo di individuare la necessaria formazione delle classi.

Si fa presente che dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione di questo Ministero sdoppiamenti di classi che comportino aumento personale docente e pertanto saranno da accogliere con riserva iscrizioni che comportino detti sdoppiamenti. Richieste per nuovi posti potranno essere avanzate solo in casi circostanziati ed adeguatamente motivati e documentati.

B - Per le scuole paritarie, legalmente riconosciute, e con presa d'atto si ricorda che l'eventuale assegnazione di personale di ruolo risponde al criterio di contribuire al migliore funzionamento di tali istituzioni sotto il profilo dell'offerta formativa. Fatti salvi eventuali casi eccezionali, le istituzioni interessate debbono comunque riportare parametri numerici dell'utenza analoghi a quelli previsti per scuole statali e gli enti gestori debbono poter, comunque, autonomamente garantire il funzionamento dell'istituzione scolastica. Richieste per nuovi posti potranno essere avanzate solo in casi circostanziati ed adeguatamente motivati e documentati.

III/2 Personale Dirigente

A - Scuole statali

Nelle scuole statali è assicurata la copertura dei posti con personale di ruolo.

B - Circoscrizioni Consolari

L'assegnazione di personale dirigente per il coordinamento e l'assistenza tecnica a tutte le attività scolastiche ed educative - corsi e scuole - presenti nel territorio della circoscrizione consolare, e' effettuato tendo conto delle seguenti esigenze:

1. Promozione della diffusione dell'insegnamento della lingua e cultura italiana;
2. Formazione ed aggiornamento del personale di ruolo e non di ruolo;
3. Assistenza tecnica ad istituzioni italiane non statali e straniere;
4. Consistenza quantitativa delle attività scolastiche ed educative;
5. Consistenza numerica del personale di ruolo e non di ruolo.

III/3 Personale amministrativo

L'assegnazione di personale amministrativo è prevista unicamente per scuole statali secondo i parametri previsti dalle tabelle allegate al d.P.R. n. 420/74.

IV. Rispetto dei termini e delle modalità:

Si invitano le Rappresentanze Diplomatiche e gli Uffici Consolari in indirizzo al rispetto delle scadenze sopraindicate.

Pertanto qualora le proposte delle sedi non pervengano entro i termini e con le modalità stabilite, il contingente di sede sarà determinato d'ufficio.

Si comunica inoltre che, con trasmissione via intranet, vengono inviati contemporaneamente alle sedi in indirizzo i modelli da allegare alle proposte.

Il Direttore Generale D.G.P.C.C.: Min. Plen. Gherardo La Francesca



Ministero degli Affari Esteri
D.G.P.C.C. UFFICIO IV

Oggetto: Circolare Ministero Affari Esteri n. 115/8971 del 9 dicembre 1993. Disposizioni per la formazione delle classi nelle scuole italiane statali a.s. 1994/95 (a firma D.G. Vattani).

Ai fini della formazione delle classi nelle Scuole ed Istituti d'istruzione statali di ogni ordine e grado, a partire dall'a. s. 1994/95, dovranno essere tenute presenti le disposizioni sottoindicate estensive per l'estero di quelle contenute nel decreto interministeriale (Pubblica Istruzione e Tesoro) del 14 gennaio 1993 e nella C. M. n. 18 del 22 gennaio 1993 avente per oggetto "*Piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi per il triennio 1993/95*", fatti salvi alcuni adattamenti resi necessari da particolari situazioni locali.

1. Scuola materna:

le sezioni di scuola materna sono costituite di norma con non più di 25 bambini; ove sia necessario, il numero complessivo degli alunni iscritti ad ogni scuola è diviso per 25 e le eventuali eccedenze sono ripartite tra le diverse sezioni della scuola in modo da non superare le 28 unità per sezione.

Il numero minimo dei bambini è fissato in 15 unità.

2. Scuola elementare:

le classi di scuola elementare sono costituite con un numero di alunni pari a 25 o quanto più possibile tendente a tale limite massimo, ridotto a 10 per le pluriclassi.

Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso scolastico deve essere superiore a 20.

3. Scuola media:

Le classi prime delle scuole medie sono costituite, di regola, da non più di 25 e non meno di 15 alunni.

Non si procede, alla costituzione di ulteriori classi quando il numero complessivo degli alunni iscritti al primo anno di corso diviso per 25, dia luogo ad un resto, che ripartito tra le classi costituite, determini un aumento degli alunni di ciascuna classe non superiore a 27 unità, elevabili eccezionalmente a 28; si procede, peraltro, alla formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti non sia superiore a 30 unità.

Le classi successive alla prima, sono, di regola, determinate in numero pari a quello delle prime e seconde classi funzionanti nel corrente anno scolastico, semprechè il numero medio di alunni per classe sia superiore o pari a 23; in caso contrario si procede all'accorpamento di classi parallele in modo da costituire gruppi con non più di 27 alunni, elevabili eccezionalmente a 28.

4. Scuola Superiore:

Le prime classi degli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore sono costituite di regola, con non più di 25 allievi.

Il numero delle prime classi si ottiene dividendo per 25 il numero complessivo degli alunni iscritti; l'eventuale resto va ridistribuito tra le classi formate purchè esse non risultino costituite da più di 28 unità, elevabile eccezionalmente anche a 30.

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico corrente, purchè siano formate da non meno di 20 alunni.

Le classi terminali sono comunque costituite in numero pari a quelle delle corrispondenti penultime classi funzionanti per il corrente anno scolastico, in ogni istituzione scolastica, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi.

Le disposizioni summenzionate si applicano anche per la costituzione delle classi di scuole e corsi nei quali si svolgano iniziative di modifica sperimentale delle strutture curriculari e/o dei piani di studio previsti dall'ordinamento didattico vigente, fatto salvo quanto diversamente previsto dai relativi progetti formalmente approvati e perfezionati.

5. Adattamenti:

In considerazione peraltro delle particolari situazioni in cui operano le istituzioni scolastiche italiane all'estero che possono comportare frequenti oscillazioni della popolazione scolastica, la minore stabilità delle comunità italiane e la frequente presenza di un solo corso completo per ogni singolo ordine e grado di scuola e quindi l'impossibilità di accorpamento di classi parallele, si ritiene che possa essere consentita una variazione di alcune unità, rispetto ai valori minimi e massimi sopra indicati per la costituzione di classi ordinarie, che, se superiore a 2 unità dovrà essere autorizzata da questo Ministero.

6. Adempimenti degli Uffici diplomatici e consolari

Gli uffici consolari (o, in loro assenza, le Rappresentanze diplomatiche) sono invitati a voler comunicare quanto sopra alle istituzioni scolastiche statali interessate ed a voler verificare l'applicazione delle disposizioni da parte delle medesime, portando a conoscenza dello scrivente eventuali problematiche e difficoltà rilevate.

Si precisa, ad ogni buon fine, che le summenzionate disposizioni trovano applicazione nelle istituzioni scolastiche statali e rappresentano comunque i parametri di riferimento per le istituzioni scolastiche non statali, con particolare riguardo a quelle legalmente riconosciute nonché per tutte le istituzioni cui viene assegnato personale di ruolo da parte di questo Ministero.



Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E COOPERAZIONE CULTURALE

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO ESTERO previsto dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 24 febbraio 2000

Art. 1 – Finalità e strumenti operativi del contratto integrativo

1. Il contratto collettivo integrativo nazionale estero, come stabilito dal C.C.N.L., sottoscritto il 26.5.99, e dalla sequenza specifica estero, del 24.2.2000, attua gli istituti contrattuali rinviati al fine del loro adattamento alle specifiche realtà funzionanti all'estero e definisce i criteri di distribuzione delle risorse disponibili e quelli per la verifica dei risultati in relazione agli obiettivi definiti.
2. Esso, contemperando l'esigenza di migliorare e ampliare, anche all'estero, la qualità del servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali con le esigenze organizzative, con la valorizzazione anche retributiva dell'impegno professionale del personale e con l'interesse degli alunni e delle famiglie, è finalizzato ad estendere e sostenere i processi innovativi in atto nella scuola attraverso la disciplina delle materie previste dall'art. 4 del C.C.N.L. medesimo. A tal fine assume rilevanza la diffusione a livello di Circonscrizione Consolare e di Paese del documento di programmazione dell'offerta formativa, scolastica e linguistico/culturale, formulata dai Capi degli Uffici Consolari e delle Rappresentanze Diplomatiche, sentite le componenti interessate. Sulle materie oggetto di tale programmazione si attivano le relazioni sindacali.
3. Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L. del 26.5.99 è riportato come C.C.N.L.; il riferimento al CCNI del 31.8.99 è riportato come CCNI e il riferimento alla sequenza contrattuale per l'estero sottoscritta il 24 .2.2000 é riportato come "sequenza".

Art. 11 - Aree professionali: docenti, lettori, personale ATA

Il personale di ruolo della scuola è destinato alle istituzioni ed alle iniziative scolastiche italiane all'estero ed alle istituzioni universitarie estere, secondo piani triennali definiti dal Ministero degli Affari Esteri nei contingenti dei posti di cui all'art. 639 del D.L.vo n. 297/94, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, per l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza nel rispetto degli istituti e delle norme contrattuali di cui al CCNL.

In relazione al possibile contesto di riferimento diverso dalla istituzione scolastica, ed al quadro ordinamentale scolastico del Paese ospitante, nel quale il personale della scuola è chiamato ad operare, vengono definite nei successivi commi le specificità e le competenze per l'articolazione delle funzioni docente e ATA previste dal CCNL.

A – Docenti

Il personale docente, assegnato alle istituzioni scolastiche straniere o alle scuole italiane non statali o impegnato nei corsi integrati svolge la propria attività tenuto conto di quanto disposto, in materia di orari e di obblighi di servizio, dal successivo art. 12.

Nel caso in cui a livello di Circostrizione consolare sia costituito il Collegio dei docenti (C.M. n. 267/686/C del 25 gennaio 2000), il suddetto personale ne fa parte ed è tenuto a partecipare alle riunioni per:

- a) definire il piano circostrizionale dell'offerta formativa (finalità, strumenti dell'intervento statale);
- b) procedere a periodiche valutazioni circa gli obiettivi conseguiti;
- c) elaborare progetti o deliberare in merito ai pareri di cui all'art. 4 del D.I. 4758/89.

Qualora sia previsto dal P.O.F. e nell'ambito delle delibere adottate dal Collegio docenti, il personale di cui al presente comma può:

- a) concorrere all'attribuzione di funzioni obiettivo;
- b) partecipare all'elaborazione ed all'attuazione di progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa, all'innalzamento del successo scolastico ed al superamento del disagio scolastico;
- c) realizzare le collaborazioni plurime eventualmente previste nel P.O.F. svolgendo la propria attività di insegnamento all'interno della organizzazione delle scuole locali;
- d) proporre, partecipare e/o realizzare iniziative di aggiornamento.

I docenti in possesso di qualifiche ed esperienze professionali adeguate possono essere utilizzati, su proposta del collegio dei docenti, per iniziative di aggiornamento o con funzioni di orientamento per i docenti delle scuole non statali senza oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

B – Lettori

Il docente della scuola secondaria destinato all'estero in qualità di lettore svolge la propria funzione presso un'università straniera. Il lettore collabora con il titolare della cattedra o con il Capo del Dipartimento al quale è assegnato:

Il lettore, nello svolgimento della sua funzione è tenuto a:

- a) predisporre, nell'ambito delle indicazioni stabilite dall'istituzione universitaria, il proprio piano di attività articolato in riunioni collegiali, ricevimento ed assistenza agli studenti, partecipazione a progetti o ad altre attività previste dal dipartimento universitario;
- b) partecipare alle riunioni dei docenti indette dalla Facoltà, dal Dipartimento e/o dal responsabile della Cattedra e a garantire le attività di valutazione e di assistenza tutoriale agli studenti.
- c) compilare, a fine anno accademico, una relazione finale sulle attività svolte corredata di schede di rilevazione dei dati attinenti il funzionamento del lettorato;

C - Lettori con incarichi extra-accademici

Al docente assegnato, in qualità di lettore, al posto di contingente per cui siano previsti gli incarichi extra – accademici, è richiesto lo svolgimento di attività di promozione della lingua e della cultura italiana aggiuntive a quelle prestate nell’ambito della cattedra o del Dipartimento universitario di assegnazione.

Tali attività, svolte nel quadro di una collaborazione con le Rappresentanze Diplomatiche, gli Uffici Consolari e gli Istituti Italiani di Cultura, sono essenzialmente indirizzate a contribuire, nell’ambito del piano dell’offerta formativa e culturale territoriale:

- a) alla promozione di eventi culturali;
- b) alla promozione della realtà culturale ed artistica del nostro Paese, con riguardo alla valorizzazione della produzione italiana nel campo linguistico-letterario e della saggistica;
- c) all’attivazione di corsi lingua italiana organizzati dagli Istituti Italiani di Cultura;
- d) al potenziamento di strumenti specifici finalizzati allo sviluppo dei rapporti culturali in ambito bilaterale anche con riferimento alle borse di studio e agli scambi giovanili.

La definizione del piano dell’offerta formativa e culturale territoriale che motiva l’esigenza di incarichi extra-accademici è oggetto di relazione sindacale rispetto alle modalità di impegno, ai criteri di utilizzazione e all’organizzazione del lavoro dei lettori prevedendo un loro impegno settimanale aggiuntivo non superiore a 13 ore, programmabili bimestralmente anche con criteri di flessibilità.

L’impegno del lettore con incarichi extra-accademici viene definito previa attivazione delle relazioni sindacali su indicazione dell’Autorità Consolare o della Rappresentanza Diplomatica di riferimento sulla base di un progetto organico redatto in collaborazione con il lettore medesimo.

D - Personale A.T.A. – Direttore dei servizi generali e amministrativi e Assistente amministrativo

Il personale A.T.A. (Direttore Servizi Generali Amministrativi e Assistente amministrativo) presta servizio nelle scuole statali e negli uffici scolastici funzionanti presso gli Uffici consolari e le Cancellerie consolari delle Rappresentanze Diplomatiche.

Le competenze e le responsabilità del personale A.T.A. in servizio nelle scuole statali e negli Uffici scolastici funzionanti presso le strutture periferiche del MAE sono quelle previste nei rispettivi profili professionali allegati al CCNL e si riferiscono ad attività riguardanti l’organizzazione dell’ufficio scolastico e del relativo servizio.

Il personale A.T.A. svolge le proprie funzioni in rapporto di collaborazione con il Capo d’istituto-Dirigente scolastico e con il personale docente. Tali funzioni sono assolute, per ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle connesse esigenze di gestione e organizzazione dei servizi. Altro principio cui tali funzioni vanno ricondotte è quello dell’unicità dell’Ufficio dei servizi generali e amministrativi in riferimento ad un unico Capo d’istituto-Dirigente scolastico.

La competenza ad assegnare obiettivi e ad impartire indirizzi per le attività svolte dai predetti Uffici scolastici spetta al dirigente scolastico responsabile dell'ufficio medesimo. Qualora nel contingente non sia previsto per detto ufficio il posto di dirigente scolastico, tale competenza spetta al console o, in assenza di Ufficio consolare, al funzionario delegato dell'Ambasciatore.

Art. 12 – Orario docenti, lettori e personale ATA

1. Le istituzioni scolastiche all'estero adottano ogni modalità organizzativa che derivi da autonomia progettuale e che sia coerente con gli obiettivi generali e specifici prefissati nel piano dell'offerta formativa. Esse curano la promozione e il sostegno dei processi innovativi anche in relazione ai progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa stessa e al superamento del disagio scolastico.
2. La programmazione delle attività di insegnamento è definita tenuto conto del calendario scolastico locale.

A – Docenti

3. Il personale docente in servizio all'estero svolge attività di insegnamento secondo quanto previsto dall'articolo 41 del CCNL del 4.8.95, dalla sequenza contrattuale relativa all'articolo 24, comma 3, del CCNL e dall'articolo 17 della sequenza. Pertanto l'eventuale riduzione dell'unità oraria di lezione, derivante da cause di forza maggiore, non comporta recupero; invece, la riduzione dell'unità oraria deliberata dal collegio docenti al fine di realizzare spazi di flessibilità comporta l'obbligo di recupero in attività deliberate dal collegio medesimo. La durata di ciascuna unità oraria di lezione non può essere, comunque, inferiore ai 45 minuti. Il limite di flessibilità dell'unità oraria si applica anche al personale docente di ruolo assegnato alle scuole non statali.
4. In presenza, nella sede consolare, del Collegio dei docenti ex C.M. n. 267/686/C del 25.1.2000, i docenti sono tenuti a partecipare anche alle relative riunioni e, entro i limiti dell'orario di servizio previsto dall'art. 42, CCNL 4.8.95, alle attività dallo stesso deliberate.
5. Il limite di flessibilità dell'unità oraria, costituisce elemento di riferimento, anche per gli accordi tra il Ministero degli Affari Esteri (Rappresentanze Diplomatiche e/o Consolari) e le autorità locali competenti in materia scolastica. I suddetti accordi, oltre a richiamare in materia di orari di lezione e di servizio il CCNL, la Sequenza ed il presente articolo, ne indicheranno anche le principali modalità di assolvimento, l'autorità scolastica preposta al controllo e gli organismi dei quali il docente fa parte.
6. La coerenza tra gli impegni stabiliti dal CCNL e quelli definiti per il personale docente negli accordi anzidetti, è verificato a livello di Consolato (ufficio scolastico consolare) mediante l'attivazione delle relazioni sindacali.
7. A tal fine il Console, in collaborazione con il Dirigente scolastico se presente, acquisisce periodicamente, dalla istituzione straniera o dalla scuola italiana, i seguenti elementi di conoscenza:
 - a) i dati relativi alla costituzione degli orari di cattedra o dei posti di insegnamento sui quali operano i docenti italiani;
 - b) gli impegni orari di lezione stabiliti per ogni singolo docente;

- c) le attività programmate che richiedono l'impegno di ogni docente;
 - d) le eventuali attività di aggiornamento o altre iniziative similari;
 - e) le modalità di attuazione dei rapporti scuola/famiglia/studenti.
8. Il Console o il Dirigente Scolastico, rileva dal Piano dell'Offerta formativa deliberato dal Collegio dei docenti, se costituito, le eventuali iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, l'attivazione di funzioni obiettivo o le iniziative di aggiornamento.

B – Lettori

9. Il personale docente destinato all'estero con funzioni di lettore è tenuto a svolgere, secondo l'art. 41 del CCNL 4.8.95, 18 ore settimanali o periodi orari accademici equivalenti presso le Università di accreditamento.
10. A fronte delle esigenze dell'Università straniera per la realizzazione di attività specifiche ed intensive di insegnamento o di aggiornamento, l'orario di servizio può essere articolato, in maniera flessibile, su base plurisettimanale.
11. Qualora l'Università di assegnazione non richiedesse integralmente la suddetta prestazione oraria, i lettori sono tenuti a svolgere il residuale numero di ore in attività seminariali, di assistenza a studenti, di tutoraggio, o anche a prestare attività docente presso gli Istituti di Cultura nella medesima sede di servizio, sulla base di un progetto organico di utilizzazione del lettore elaborato dall'Autorità Consolare o, in assenza, dalla Rappresentanza Diplomatica di riferimento, previa attivazione delle relazioni sindacali, con la collaborazione del lettore medesimo.
12. Gli Uffici Consolari forniscono periodicamente, ai soggetti di cui all'art. 9 del CCNL, informazioni relative all'attuazione del precedente comma con particolare riguardo ai dati concernenti la costituzione oraria dei posti di lettorato, il numero degli studenti iscritti e di quelli frequentanti, le ulteriori esigenze di insegnamento espresse dall'Università, le iniziative svolte dal lettore in favore della promozione e della diffusione della lingua e della cultura italiane.

C - Lettore con incarichi extra-accademici

13. L'orario di espletamento degli incarichi extra-accademici si espleta secondo quanto previsto dall'articolo 11.

D - Personale A.T.A.

14. Per il personale A.T.A. la gestione dell'orario e le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell'orario medesimo avvengono secondo quanto previsto dall'art. 52 del CCNI.